



eu-service
CONSULENZA & FORMAZIONE



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0711-04

Al Dirigente Scolastico

SEDE

Roviano, 25.08.2018
oggetto: Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Art. 37 comma 2 del D. Lgs 81/2008)

La formazione per il personale scolastico, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-Regioni del 22 dicembre 2011, si articola in un percorso formativo di base (rischio medio) per complessive 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica) ed un aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale, di 6 ore.

Lo stesso accordo, mancando in precedenza qualsiasi indicazione sulla durata minima per la formazione del personale, prevede che la formazione svolta tra il 12 gennaio 2007 ed il 12 gennaio 2012, indipendentemente dalla sua durata, sia considerata come l'intero percorso formativo di base.

Purtroppo, ancora oggi, è diffusa la convinzione di poter assolvere agli obblighi in materia di formazione dei lavoratori con il consueto incontro formativo annuale rivolto a tutto il personale scolastico con le modalità indicate dal DM 16/1/97.

L'incontro annuale può essere considerato come parte dell'aggiornamento, ma è valido solo per il personale che ha già partecipato alla formazione di base.

Il continuo ricambio del personale scolastico, la diffusa abitudine di non avere nei fascicoli del personale alcun riferimento alla formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e l'assenza di una puntuale rilevazione del fabbisogno formativo, fa sì che il chiamare l'intero personale a svolgere l'aggiornamento annuale rappresenti per molti dei partecipanti un adempimento senza alcun valore.

In considerazione del fatto che gli organi di vigilanza e controllo, in occasione di verifiche (soprattutto se legate ad episodi infortunistici) richiedono sempre le attestazioni riguardanti la formazione del personale, al fine di non incorrere in violazioni normative è quindi necessario avere un quadro individualmente dettagliato delle necessità formative.

Per supplire alla mancata certificazione delle competenze del personale è comunque possibile ricorrere all'autocertificazione.

A tal fine, si trasmette un modello di autocertificazione per richiedere ai singoli lavoratori di autocertificare i momenti formativi cui hanno partecipato ed una bozza di libretto formativo del lavoratore.

La Tabella che segue illustra i possibili casi in cui si può trovare un lavoratore e il modulo allegato è utile alla registrazione del piano formativo di ogni lavoratore.

Il modulo compilato, per consentirci di programmare tipologia, modalità e tempi dell'intervento formativo, va inviato all'indirizzo e-mail formazione@euservice.it

Euservice s.r.l. - Largo Principessa Brancaccio, 2 - 00027 Roviano (RM) - P. Iva 08879271008

Segreteria consulenza
tel./fax 0774903270 - tel. 3939264567

info@euservice.it 81@euservice.it
www.euservice.it

Segreteria formazione
fax 0623325743 - tel. 3939175571

Tabella

Casi	Formazione effettuata (certificata da attestato o foglio firma o autocertificazione)	Formazione iniziale	Aggiornamento
1	Tra il 11/01/2007 e il 10/01/2012. E' sufficiente anche un solo momento formativo, di qualunque durata.	Nessuna	6 ore entro il 10/01/2017
2	Tra il 11/01/2012 e il 10/01/2013. In regime transitorio, per le scuole che avevano previsto entro il 11/01/2011 nel loro DVR il momento formativo (i DVR redatti dalla Euservice hanno tutti tale caratteristica)	Nessuna	6 ore entro 5 anni dalla data di formazione effettuata in regime transitorio
3	Successivamente al 11/01/2012 Formazione generale di 4 ore + formazione specifica di 8 ore	Nessuna	6 ore entro 5 anni dalla data di completamento della formazione specifica
4	Successivamente al 11/01/2012 secondo le disposizioni dell'Accordo. Formazione generale di 4 ore	Formazione specifica 8 ore	6 ore entro 5 anni dalla data di completamento della formazione specifica
5	Nessuna	Formazione generale di 4 ore + formazione specifica di 8 ore	6 ore entro 5 anni dalla data di completamento della formazione specifica

NB:

La formazione in aggiornamento, qualora non effettuata entro i termini previsti, costituisce inadempienza e può essere sanzionata, ma l'aggiornamento complessivo effettuato (6 ore, indipendentemente dalla data) annulla l'inadempienza, in quanto la formazione base di 12 ore costituisce credito formativo permanente.

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, cordialmente

Servizio Prevenzione Protezione
Il Responsabile

(Amalio Rosati)

